

AVVISO ALLA CLIENTELA

Il DPR 22 giugno 2007, n. 116 ha dato attuazione all' Art.1 comma 345, della Legge 266/05 che ha disposto "l'istituzione di un Fondo alimentato dall'importo dei rapporti bancari definiti come dormienti, nonché del comparto assicurativo e finanziario allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito". Il **Regolamento in materia di depositi dormienti** (D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116) fornisce la definizione del deposito dormiente e stabilisce come le banche debbano operare nei confronti della clientela titolare di un rapporto dormiente che potrebbe confluire al Fondo di cui sopra.

In sintesi cosa prevede il Regolamento in materia di depositi dormienti?

- sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di **10 anni** e il cui saldo attivo sia **superiore a 100 €**;
- decorso il suddetto termine il deposito dormiente deve essere estinto e le somme trasferite al Fondo pubblici, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di **180 giorni** dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione.

Cosa accade quando il Deposito risulta dormiente?

- la Banca comunica al titolare del deposito lo stato di dormienza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno se il deposito è nominativo, tramite un avviso esposto nei locali della Banca e pubblicazione dello stesso sul proprio sito Internet se si tratta di depositi al portatore;
- il titolare ha 180 giorni per risvegliare il deposito;
- trascorsi 180 giorni il deposito non risvegliato viene bloccato dalla Banca;
- trascorsi 4 mesi dal blocco, il rapporto viene estinto e le somme vengono versate al Fondo di cui all'art.1, comma 343, legge 266/2005, destinato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato.

Se i Depositi sono al portatore?

- Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi "dormienti".
- Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, la banca affigge nei suoi locali aperti al pubblico un avviso al riguardo.
- Tali elenchi sono consultabili anche su questo sito Internet in calce al presente documento.
- I titolari di rapporti al portatore sono invitati a verificare l'esecuzione di movimentazioni nel periodo predetto.

Come fare per risvegliare un rapporto dormiente?

- movimentare il rapporto tramite versamenti, prelievi, richiesta carnet assegni (non vengono considerate le movimentazioni di liquidazione delle competenze maturate, trattasi di operazioni di iniziativa della Banca);
- inviare una richiesta alla Banca, sottoscritta dal titolare, di voler mantenere in essere il rapporto dormiente;

- presentare una denuncia di smarrimento (nel caso si tratti di libretti a risparmio o certificati di depositi).

E' possibile richiedere le somme di depositi dormienti già estinti e versati al Fondo?

- Sì, per dieci anni i titolari di depositi estinti, le cui somme sono già state devolute al Fondo, possono richiederne la riscossione direttamente al Fondo per tramite della società Consap Spa.
- Le modalità e la documentazione necessaria per effettuare la domanda sono pubblicate sul sito www.consap.it.

Per ogni ulteriore informazione, i titolari possono rivolgersi presso i nostri uffici.